

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione copre la tutela legale della vita privata e della circolazione del titolare di polizza e del suo nucleo familiare, oltre che dell'attività professionale per il titolare della polizza.



Che cosa è assicurato?

✓ Tutela legale

Per tutte le garanzie, sono comprese in polizza le spese per: l'intervento di un unico legale che ha trattato la tua lite; per un secondo legale domiciliatario (fino a Euro 2.500,00); investigative per acquisizione prove a tua difesa; le spese per l'avvocato della controparte nel caso in cui tu perda la causa o raggiunga un accordo autorizzato da Europ Assistance; del CTU in caso in cui il giudice ritenga necessario il suo intervento; del CTP e dei periti solo se scelti in accordo con Europ Assistance; processuali nel processo penale; di giustizia; dell'arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo; il contributo per le spese degli atti giudiziari; per la registrazione di atti giudiziari (fino a Euro 500,00).

Tutela legale vita privata

Sei assicurato, insieme al tuo nucleo familiare e i collaboratori domestici regolarmente assunti, fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro illimitato per anno, per la difesa dei tuoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale. Puoi avvalerti della garanzia per:

- l'azione in sede civile (o eventuale costituzione di parte civile in procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi (in caso di danni subiti tramite uso del web sono coperte anche le spese per modificare o eliminare quanto a te lesivo su siti/social network);
- l'azione in sede civile (o eventuale costituzione di parte civile in procedimenti penali) per ottenere il risarcimento dei danni causati da sinistri stradali, quando le persone assicurate sono coinvolte come pedoni, oppure perché erano alla guida di biciclette o erano passeggeri di un veicolo a motore o natante;
- la difesa in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La polizza ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato;
- la difesa in sede pensale nei procedimenti per reati dolosi, solo nel caso di derubricazione del reato da doloso a colposo o di assoluzione con decisione passata in giudicato;
- la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori parte del tuo nucleo familiare;
- le controversie di lavoro subordinato con il datore di lavoro (sei coperto anche in sede amministrativa TAR) e quelle con i collaboratori familiari regolarmente assunti; quelle con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche in ambito di lavoro subordinato;
- le controversie nate da presunte inadempienze contrattuali sia tue che della controparte e di valore in lite compreso tra Euro 250,00 e 100.000,00;
- controversie contrattuali relative all'acquisto via web e/o alla fornitura di servizi di connessione internet;
- controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali e pertinenze indicate in polizza;
- controversie relative a diritti reali;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi, solo nel caso tu abbia una polizza di responsabilità civile che copra tali spese (in questo caso la copertura è valida dal termine del massimale della polizza RC) o nel caso in cui la tua polizza RC non copra tali spese;
- proporre opposizione al Giudice Ordinario di primo grado che ha emesso ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di almeno Euro 250,00 come sanzione amministrativa;
- il ricorso per la separazione consensuale tra coniugi, solo in caso di matrimoni celebrati in Italia e di assistenza congiunta di un unico legale. Tali spese sono coperte solo se la polizza è operante da almeno due anni.
- l'azione per l'ottenimento del divorzio, solo se conseguente a ricorso di separazione coperto da questo polizza e tramite l'assistenza di un unico legale. La polizza, nel periodo trascorso tra la separazione ed il divorzio, deve obbligatoriamente essere rimasta in validità;
- istanza di interdizione o inabilitazione, o revoca di tali provvedimenti di un parente o di un congiunto;
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto;
- il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. in caso di mancato intervento non dovuto da tuo inadempimento contrattuale, entro un massimo di Euro 3.000,00;
- anticipo di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 in caso di evento avvenuto all'Estero;
- le spese per un interprete in caso di procedimento coperto da polizza che si sia radicato all'estero.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni;



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per Tutela legale vita privata, Tutela legale circolazione e Tutela legale attività professionale non sono garantite le controversie:
 - derivanti da tuo fatto doloso diverse da quelle garantite;
 - per il recupero crediti;
 - in materia di diritto tributario e fiscale;
 - di valore inferiore a Euro 250,00;
 - contrattuali con Europ Assistance;
 - tutto quanto non espressamente indicato come coperto.
 - ! Per Tutela legale vita privata e Tutela legale circolazione non sono garantite le controversie:
 - conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - ! Per Tutela legale vita privata e Tutela legale attività professionale non sono garantite le controversie:
 - in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
 - derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria concessione edilizia o certificazione analoga da parte del Comune o altra autorità competente per legge;
 - relative o connesse alla proprietà o uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria;
 - relative a cariche sociali da te rivestite a qualsiasi titolo presso Enti pubblici o privati;
 - fatti accidentali di inquinamento dell'ambiente;
 - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori, controversie derivanti da contratto di agenzia.
 - ! Per Tutela legale circolazione e Tutela legale attività professionale è escluso:
 - il ricorso/opposizione contro sanzioni comminate in via amministrativa, diverse da quanto indicato come coperto.
 - ! Per Tutela legale vita privata sono escluse le controversie:
 - di diritto amministrativo e/o presso gli organi della giustizia amministrativa diverse da quelle espressamente coperte da polizza;
 - in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili e quelle discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; quelle relative o connesse ad immobili non occupati da te o non identificati dalla polizza;
 - relative alla proprietà o uso di aerei a motore;
 - tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
 - derivanti da attività imprenditoriale, di lavoro autonomo o subordinato.
 - ! Per Tutela legale circolazione l'assicurazione non vale, inoltre:
 - se il veicolo a motore non è assicurato secondo quanto previsto dalla legge;
 - quando il conducente non è abilitato alla guida secondo norma di legge;
 - quando il veicolo viene utilizzato diversamente dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
 - quanto il conducente abbia commesso illecito sotto influenza di stupefacenti, in caso di inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'ommissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità ai danneggiati;
 - quando la controversia abbia come oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette da ACI o dalla FMI.
- Per quanto riguarda la parte di rimborsi per i provvedimenti inerenti alla patente non sono previsti gli indennizzi quando tali provvedimenti:
- dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
 - dipendono da comportamenti illeciti posti in essere sotto uso di stupefacenti;
 - dipendono dal fatto che il titolare della patente non abbia adempiuto all'obbligo di fermarsi, ci sia omissione di soccorso, si rifiuti di fornire le proprie generalità ai danneggiati;
 - sono collegati alla partecipazione a gare e competizioni sportive, comprese prove, tranne per gare di regolarità indette da ACI o dalla FMI;
 - riguardino controversie contrattuali con Europ Assistance.
- ! Per la Tutela legale attività professionale sono escluse le controversie:
 - conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
 - inerenti contratti di appalto e/o subappalto;

Tutela legale circolazione

La polizza assicura fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro illimitato per anno, per la difesa dei tuoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale. Puoi avvalerti della garanzia in caso di incidente stradale per:

- l'azione in sede civile (o eventuale costituzione di parte civile in procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; per ottenere il risarcimento dei danni, quando le persone assicurate sono coinvolte come pedoni, oppure perché erano alla guida di biciclette o erano passeggeri di un veicolo a motore o natante;
- la difesa in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La polizza ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, solo in caso di derubricazione a reato colposo o di assoluzione con decisione passata in giudicato;
- il ricorso/opposizione contro il sequestro di veicoli a motore, quello contro il ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un paese coperto secondo l'estensione territoriale della polizza;

Sono inoltre coperte le spese per:

- controversie contrattuali riguardo i veicoli del nucleo familiare;
- anticipo della cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00;
- le spese per un interprete in caso di procedimento coperto da polizza che si sia radicato all'estero.

Sei inoltre rimborsato: fino a Euro 500,00 per le spese per il recupero punti persi sulla patente, per la tua partecipazione ad un solo corso di aggiornamento per anno assicurativo (per decurtazione di almeno 5 punti); fino a Euro 500,00 le spese per il rifacimento del documento di guida, nel caso di azzeramento del punteggio per infrazioni durante la validità della polizza.

Tutela legale attività professionale

La polizza assicura fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro illimitato per anno, per la difesa dei tuoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale nell'ambito della tua attività professionale. Puoi avvalerti della garanzia per:

- richieste di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile in un procedimento penale a carico della controparte;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni (la prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato) e nei procedimenti per reati dolosi, in questo caso solo se il reato è derubricato da doloso a colposo, di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato, archiviazione per infondatezza;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi, solo nel caso tu abbia una polizza di responsabilità civile che copra tali spese (in questo caso la copertura è valida dal termine del massimale della polizza RC) o nel caso in cui la tua polizza RC non copra tali spese;
- il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. in caso di mancato intervento non dovuto da tuo inadempimento contrattuale, entro un massimo di Euro 3.000,00;
- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui svolgi la tua attività;
- le controversie con altre assicurazioni diverse da Europ Assistance, per polizze attinenti alla tua attività professionale.

- controversie relative a contratti di leasing immobiliare; di compravendita di immobili;
- controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all'eventuale professionista contraente;
- controversie tra contraente e collaboratori non dipendenti.
- Per Tutela legale vita privata, per Tutela legale circolazione e Tutela legale attività professionale, Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te in procedimenti penali;
- spese di trasferta;
- spese connesse all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.



Dove vale la copertura?

- ✓ La Tutela Legale è operante per sinistri occorsi in Europa, ossia nei seguenti paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Alla data dell'adesione, autorizzi Deutsche Bank S.p.A. all'addebito del premio. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa avrà effetto e termine dalle ore 24:00 alle ore 24:00 delle date indicate in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Non è previsto tacito rinnovo.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: " DB Tutela Promotori Finanziari - Mod. 18353 "

Data redazione/ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:	Tutela legale (obbligatoria) In caso di sinistro dovrai inviare una denuncia nel momento in cui si è verificato e/o ne sei venuto a conoscenza. Puoi effettuare la denuncia: - accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri); oppure - scrivendo una lettera ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri Tutela Legale, fax 02.58.38.42.10, numero verde 800.085.820
---------------------------------------	------------------------------	--

	Assistenza Diretta/ in convenzione:	Tutela legale (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.
	Gestione da parte di altre imprese:	Tutela legale (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.
	Prescrizione:	Tutela legale (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni	
Obblighi dell'impresa	Tutela legale (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.	



Quando e come devo pagare?

Premio	Alla data dell'adesione, autorizzi Deutsche Bank S.p.A. all'addebito del premio.
Rimborso	Recesso in caso di sinistro Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Recesso in caso di sinistro Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborso"



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato ai privati che vogliono tutelare il proprio patrimonio in caso di controversie legali relative alla proprietà, al lavoro subordinato, alla circolazione e alla vita privata.



Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 10,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.europassistance.it - E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. <p>Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .</p>
All'IVASS	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.</p> <p>nel reclamo devi indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Puoi trovare il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.</p>
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria , è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</p> <p>In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</p> <p>In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 18353 – Ed. 01/01/2019
DB Tutela Promotori Finanziari

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali. Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti **finalità assicurative**:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le **PRESTAZIONI** e le **GARANZIE**; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le **PRESTAZIONI** e le **GARANZIE** prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di prevenzione e acquisto online di alcune polizze vengono usati **processi decisionali automatizzati** che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le **finalità assicurative** e quindi non potrà neppure fornire le **GARANZIE** e le **PRESTAZIONI**.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.

Per le **finalità assicurative** Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati per sempre, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia;
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare i Suoi Dati personali presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali

può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Milano, 20126, Piazza del Calendario n. 3 - codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n° 01340740156.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., **all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza**, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.**

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofornice, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La rescissione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art.6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

A tal fine è obbligo dell'Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dagli artt. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO".

In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l'obbligo dell'Assicurato di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui agli artt. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO". Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Art.8. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.9. PREMIO

Il premio per ciascun Assicurato è pari a:

TUTELA LEGALE (RAMO 17) 21,25% VITA PRIVATA	TUTELA LEGALE (RAMO 17) 13,50% CIRCOLAZIONE	TUTELA LEGALE (RAMO 17) 21,25% ATTIVITÀ PROF.LE	PREMIO TOTALE
€ 57,00 di cui € 9,99 per imposte	€ 31,00 di cui € 3,69 per imposte	€ 140,00 di cui € 24,54 per imposte	€ 228,00 di cui € 38,21 per imposte

Art.10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.11. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.

Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.12. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell' Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.13. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

La Polizza nei confronti di ogni Assicurato si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, decorre dalla data di sottoscrizione del Modulo stesso e con durata pari a quella riportata sul modulo medesimo.

Art.14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammonda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell'Assicurato.**

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Natante: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Garanzia assicurativa.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli, Macchine Operatrici o Agricole, Autocarri, Autobus, Camper, Caravan ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art.15. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione verrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti dall'Assicurato o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno degli Assicurati.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art.16. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. *L'Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.*
2. *In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.*

Art.17. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- *informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

Art.18. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) *Tentativo di componimento amichevole*

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) *Scelta del legale o del perito*

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) *Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso*

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) *Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza*

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) *Disaccordo fra Assicurato e Società*

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusioni delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitro vengono attribuite nel modo seguente:

- *in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;*
- *in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.*

Art.19. RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Art.20. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Per le sezioni - I Assicurazione Tutela Legale "Vita Privata - Il Assicurazione Tutela Legale "Circolazione" - III Assicurazione Tutela Legale "Attività Professionale" le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del massimale, per sinistro illimitato per anno, di Euro 15.000,00.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "VITA PRIVATA"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.21. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Promotore finanziario Cliente della Contraente
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico
- I collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Promotore finanziario Cliente Contraente.

Art.22. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno di € 15.000,00, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
 - le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
 - le spese di giustizia;
 - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
 - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.
- In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art.23. DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- *multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
- *spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);*
- *spese di trasferta.*

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art.24. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione**

di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

5. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;
6. le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
7. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
8. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
9. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 100.000,00;
10. sostenere controversie nascenti da vertenze contrattuali relative:
 - all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web.
11. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati esclusivamente dall'Assicurato (**massimo 3 unità, estendibili fino a un massimo di 6 purché sia stato pagato il premio relativo alle eventuali unità aggiuntive**). La presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, relativamente alle unità abitative immobiliari ubicate nei suddetti paesi;
12. sostenere controversie relative a diritti reali;
13. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
 - in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicuratore di R.C.;
 - nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio;
14. proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/ impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

15. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi, comprese le unioni civili, e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio.
 - a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di garanzia l'assistenza legale prestata da due avvocati diversi.

La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza.

- b. Per l'ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
 - Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.
16. Istanza di interdizione o di inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto.
17. Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
18. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Garanzie complementari

La Società garantisce inoltre:

1. l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
 2. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato.
- Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**
- Euro 5.000,00 per sinistro;
- Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.
- Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art.25. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art.26. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- b. **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- c. **controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
- d. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall' Articolo "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- e. **controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- f. **controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;**
- g. **controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;**
- h. **controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analogha certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezione fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);**
- i. **controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;**
- j. **controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;**
- k. **controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
- l. **controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;**
- m. **controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;**
- n. **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- o. **controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- p. **controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;**
- q. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- r. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- s. **controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

SEZIONE II - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "CIRCOLAZIONE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.27. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Promotore finanziario Cliente della Contraente
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico
- Il conducente autorizzato
- I trasportati

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- i veicoli a motore o natanti di proprietà del Promotore finanziario Cliente della Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare, o soggetti a un contratto di leasing o noleggio a lungo termine intestato al Contraente o ai componenti del suo nucleo familiare;
- le roulettes o i carrelli trainati dal veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Promotore finanziario Cliente della Contraente.

Art.28. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno di € 15.000,00, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusioni di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
 - le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
 - le spese di giustizia;
 - le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
 - Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
 - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.
- In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art.29. DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art.30. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi al veicolo/natante così come specificato all'art. SOGGETTI ASSICURATI, nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/navautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/navautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/navautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/navautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del nucleo familiare;
7. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/navautico;
8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all' Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/navautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre **(ad esclusione dei natanti):**

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla

Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.

- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Perdite Pecuniarie.

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorponabili dalla garanzia "Parco Veicoli famiglia"

Europ Assistance si obbliga a corrispondere all'Assicurato:

9. Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

10. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art.31. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art.32. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti da 1 a 8 l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. **controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- b. **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c. **controversie in materia di diritto tributario e fiscale;**
- d. **ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- e. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00.**
- f. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- g. **controversie derivanti da recupero di crediti;**
- h. **controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

L'assicurazione non vale inoltre:

- i. **se per il veicolo a motore/natante non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;**

- j. quando il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- l. quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'ommissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti 9 e 10, Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
- o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);
- p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'ommissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
- r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.

SEZIONE III - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "ATTIVITA' PROFESSIONALE"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.33. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Promotore finanziario Cliente della Contraente;
- In caso di controversie fra più Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Promotore finanziario Cliente della Contraente.

Art.34. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno di € 15.000,00, (a cui verrà detratto l'eventuale importo della franchigia riportata in polizza se prescelta e acquistata dall'Assicurato), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00. In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art.35. DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);

- spese di trasferta.

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art.36. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito dell'attività professionale per le seguenti garanzie:

- le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.
- Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
- il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;**
- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
- le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- Euro 5.000,00 per sinistro;

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art.37. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art.38. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo "Prestazioni Garantite" per la difesa nei procedimenti penali;
- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" ed eventuali estensioni acquistate;
- controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- controversie derivanti da il recupero crediti;
- vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti;
- controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- contratti di compravendita di immobili;

- m. controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all'eventuale Professionista Contraente;
- n. controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;
- o. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dell'unità immobiliare in cui il Professionista esercita le proprie attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare in cui si esercita l'attività o altra unità immobiliare secondaria se assicurata, eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
- p. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- q. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- r. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- s. controversie contrattuali con Europ Assistance;
- t. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.06.97.43 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.